

N. R.G. 2020/3417



TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 3417/2020 promosso da:

[REDACTED]

contro

[REDACTED] P.A. QUALE MANDATARIA DI [REDACTED]

Il Giudice dott. Lorenzo Maria Lico,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/12/2020,
letti gli atti ed esaminati i documenti
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Quanto all'istanza ex art. 649 c.p.c.,

- ritenuto che allo stato non possa dirsi provata secondo lo standard probatorio proprio del giudizio di cognizione ordinaria l'inclusione del credito oggetto di causa nell'oggetto della cessione da [REDACTED];

- ritenuto, infatti, che la valutazione operata in sede di emissione del decreto ingiuntivo sia connotata da uno standard probatorio "attenuato" rispetto a quello che caratterizza il giudizio di cognizione, all'interno del quale la prospettazione della parte è sottoposta al vaglio del contraddittorio con la controparte;

- ritenuto, nel merito, che l'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB non sia sufficientemente specifico da consentire di ritenere provata (pur in via indiziaria) l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione;

- ritenuto che neanche l'estratto dell'atto di cessione prodotto da parte convenuta possa essere ritenuto prova "affidabile" dell'oggetto della cessione in quanto all'interno di tale documento, prodotto sotto forma di scansione in formato .PDF di documento cartaceo, è inserita una parte (la quale indica gli estremi del credito oggetto di causa, pagine 4, 5 e 6) che non ha natura di scansione in formato .PDF di documento cartaceo bensì natura di documento informatico, non inserendosi armonicamente nel contesto complessivo del documento prodotto;

- ritenuta, inoltre, non decisiva la dichiarazione (di mera provenienza unilaterale) resa da [REDACTED] con la quale la parte intende provare l'inclusione del credito nell'atto di cessione;

- ritenuti pertanto sussistenti i "gravi motivi" che giustificano a norma dell'art. 649 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza ex art. 649 c.p.c. e sospende la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Si comunichi.

Rimini, 27 dicembre 2020

Il Giudice
dott. Lorenzo Maria Lico
(atto sottoscritto digitalmente)